



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 07/12/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 6 agosto 2015 e estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31 ottobre 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso di Euro 1.882,46, a titolo di commissioni non maturate, oltre il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costituito l'intermediario eccepisce (1) la carenza di legittimazione passiva, essendo il contratto stato stipulato con altro intermediario; nel merito (2) la non rimborsabilità degli oneri up front; (3) la non rimborsabilità dell'importo di Euro 50,00, a titolo di commissioni di gestione, come espressamente previsto nel contratto; (4) l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor; (5) l'infondatezza della domanda di refusione delle spese di assistenza legale.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento il difetto di legittimazione passiva, atteso che, come risulta in atti, il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario resistente, destinatario del pagamento del capitale residuo. A tal proposito richiama il proprio orientamento secondo cui, in presenza di una operazione di



cartolarizzazione, l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione anticipata del rapporto e che, conseguentemente, obbligato al rimborso dei costi del finanziamento è colui che a sua volta riceve il rimborso del prestito (decisione n. 10550/2020).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato il 6 agosto 2015, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che debba riconoscersi natura up front alle spese di istruttoria, alle commissioni di attivazione e rete esterna (decisione n. 18001/2021). In questa prospettiva, per le ragioni innanzi individuate, nulla di tali costi va rimborsato al ricorrente.

Avendo riguardo alla richiesta di retrocessione delle commissioni di gestione e delle spese di incasso rata, il Collegio ritiene che il rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo non sia esaustivo, non essendo il relativo importo stato calcolato secondo il criterio lineare.

Pertanto, la somma spettante al ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 50,00, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	49	rate residue	71						
Oneri sostenuti									
c) commissioni di attivazione				up front	1.023,58				0,00
d) comm. di gestione				recurring pro rata temporis	1.684,11	996,43			996,43
e) spese istrutt./notifica				up front	525,00				0,00
f) comm. rete esterna				up front	1.548,53				0,00
g) costo incasso rate				recurring pro rata temporis	246,00	145,55			145,55
Rimborsi conteggio estintivo								1.091,98	-1.091,98
Totale									50
						Interessi legali		sì	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 50,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS